

## REGOLAMENTO D'ISTITUTO

### ALLEGATO A

DELIBERA DEL CDA 21/10/2019 (AGGIORNAMENTO DEL SETTEMBRE 2022)

#### REGOLAMENTO PER LE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO PREVISTO DA ART. 14, COMMA 7 DEL DPR 122/2009

Visto l'art. 13, comma 2 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il quale prevede che: "***Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo...***";

visto l'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, il quale prevede che: "*A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. **Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.** Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo";*

visto il Regolamento d'Istituto, conforme a quanto disposto dal D.P.R. 249/98 (modificato ed integrato dal D.P.R. 235/2007) e coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) adottato dal Consiglio di Istituto in data 15 gennaio 2016 (ultimo aggiornamento: settembre 2018), artt. 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 relativi ai permessi-assenze;

vista la C.M. n.20 del 4 marzo 2011, "*validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni*", che indica come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, **il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina;**

## IL COLLEGIO DEI DOCENTI ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO SULLE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE

### Art. 1

Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

### Art. 2

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del monte ore annuo personalizzato.

### Art. 3

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul registro online e sono sommate al termine del 1° quadrimestre e a fine anno scolastico.

- A. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze valutate come descritto.
- B. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 7, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.
- C. Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario del monte ore annuo personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe e per ogni indirizzo liceale, secondo la seguente tabella:

Classi	Monte ore annuo personalizzato	Limite massimo ore assenze (25%)
1° Liceo Artistico 2° Liceo Artistico	1155	289
3° Liceo Artistico 4° Liceo Artistico 5° Liceo Artistico	1188	297
1° Liceo Scientifico 2° Liceo Scientifico 1° Liceo Scienze Applicate 2° Liceo Scienze Applicate 3° Liceo Scienze applicate 4° Liceo Scienze Applicate 5° Liceo Scienze Applicate	990	248
5° Liceo Scientifico	1056	264
4° Liceo Scientifico 3° Liceo Scientifico	1089	273

#### Art. 4

Sono computate come ore di assenza rispetto al numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate posticipate;
- uscite anticipate;
- assenze per malattia;
- assenze per motivi familiari;
- assenze a viaggi d'istruzione, uscite didattiche o altre attività organizzate in ore curricolari, salvo deroghe della Direzione.

Tutte le ore di assenza devono essere giustificate.

#### Art. 5

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, orientamento progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal *Consiglio di classe*);
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

#### Art. 6

Per gli alunni che seguono percorsi formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola secondo la modalità della "Scuola in ospedale" o dell' "Istruzione domiciliare", i periodi previsti da tali percorsi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, nonostante l'attività si svolga in ospedale o in altro domicilio (D.M. 461 del 6 giugno 2019).

#### Art. 7

La DEROGA è prevista per assenze debitamente documentate **e il suo accoglimento deve essere registrato dal Consiglio di Classe e verbalizzato in sede di scrutinio.**

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

##### Deroghe per motivi di salute

- Assenze per motivi di salute **continuative superiori ai 5 giorni** (per gravi patologie, ricoveri ospedalieri prolungati, allontanamento dalla scuola per malattie contagiose) o **ricorrenti** (per patologie particolari, ricoveri ospedalieri frequenti, terapie riabilitative periodiche) devono essere **documentate** attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico di base o da ASL e/o presidi ospedalieri. N.B. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla "Privacy" applicata nell'Istituto;
- Malattie croniche certificate;

- Ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificati di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione;
- Visite specialistiche ospedaliere e day hospital;
- Donazioni di sangue/midollo/tessuti;
- Terapie ricorrenti e/o cure programmate;
- Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all'handicap.

#### Deroghe per motivi personali e/o familiari

- Provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza;
- Gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
- Rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
- Provenienza da altri paesi in corso d'anno;
- Frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico;

#### Deroghe per motivi sportivi

- Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI.

### **Art. 8**

#### Comunicazioni allo studente e alla famiglia

Per quanto attiene la comunicazione agli studenti e alle famiglie sarà cura dell'istituzione scolastica comunicare ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo monte ore annuo personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno.

Il Collegio Docenti delibera di adottare le seguenti modalità di comunicazione alle famiglie:

- Comunicazione di inizio anno scolastico;
- Eventuali comunicazioni *ad personam* in caso di aumento progressivo del numero di ore di assenza senza giustificazioni adeguate (motivi di salute, gravi motivi familiari, motivi sportivi).

### **Art. 9**

#### Scrutinio finale

- In vista dello scrutinio finale, il numero delle assenze non deve pregiudicare la possibilità di valutare l'alunno, almeno nel secondo periodo dell'anno scolastico, attraverso un congruo numero di valutazioni.
- L'assegnazione di NC ("Non Classificato") nella singola disciplina allo scrutinio finale per gli studenti delle classi del 1°, 2°, 3° e 4° anno, dovuta alle assenze in deroga sopraccitate, comporta la sospensione del giudizio e l'obbligo di frequenza del corso di recupero finalizzato al superamento del debito. Per gli studenti del 5° anno l'assegnazione di NC anche

in una sola disciplina in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione all'Esame di Stato.

- Della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale.

LICEI PARITARI MONS. E. MANFREDINI